

n. 9/2022 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Daniele	VENIER	-	Presidente rel.
dott. Francesco Saverio	MOSCATO		Giudice
dott.ssa Monica	PACILIO		Giudice

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 21/11/2022 da

DEBORAH SABADIN, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine esaminati gli atti;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

rilevato che la ricorrente ha depositato in data 16.1.2023 memoria contenente i chiarimenti richiesti con decreto dd. 2.12.2022;

scaduto il termine concesso sino al 31.1.2023 per il deposito di note contenenti le conclusioni; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che la sig. Deborah Sabadin ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

considerato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCII, in quanto la ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Andrea Calzavara), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo stata cancellata dal registro delle imprese in data 15.6.2021 l'impresa individuale dalla stessa precedentemente esercitata (v. doc. 32);

- che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, più avanti precisati) non consente, per il suo complessivo valore, la soddisfazione delle obbligazioni assunte, quasi integralmente riconducibili alla pregressa attività d'impresa e di seguito elencate:

1) Debiti verso banche e finanziarie:

a) Intesa SanPaolo (mutuo fondiario cointestato, in regolare ammortamento mediante i versamenti effettuati dal marito della ricorrente, co-mutuatario) € 59.450,13

b) Intesa Sanpaolo (affidamento in c/c) € 14.609,00

c) Banca Mediocredito F.V.G. (finanziamento chirografario) € 25.219,04

TOTALE € 99.278,17

2) Debiti verso Enti Pubblici:

a) Agenzia Entrate Riscossione € 101.233,82

b) INPS € 3.932,92

c) Esatto S.p.A. € 4.584,00

d) C.C.I.A.A. € 399,00

TOTALE € 110.149,74

3) Debiti verso fornitori:

a) Eurobevande S.r.L. € 3.671,51

b) Hera S.p.A. € 1.740,57

TOTALE € 5.412,08

oltre al debito a titolo di compenso dovuto all'O.C.C., esposto in Euro 3.834,00

osservato, invero, quanto ai beni liquidabili presenti nel patrimonio della ricorrente:

- che rileva in primo luogo il bene immobile costituito da appartamento, adibito a residenza familiare, sito in Trieste, via Baiamonti 30, di cui la sig. Sabadin risulta proprietaria in

comunione legale con il marito Guido Giorio, e sul quale è iscritta un'ipoteca volontaria a garanzia del mutuo, le cui rate sono regolarmente rimborsate dal sig. Giorio;

- che, intendendo mantenere la disponibilità del bene in capo alla famiglia, la sig. Sabadin ha proposto la cessione della propria "quota" al marito, dietro pagamento della somma di Euro 16.000,00 (ottenuta sottraendo al valore stimato dell'intero, pari a Euro 106.000,00, il residuo dovuto a titolo di mutuo, Euro 59.000,00, e con abbattimento della differenza di Euro 47.000,00 nella misura del 25%, corrispondente al "*ribasso d'asta previsto per le vendite soggette a gara competitiva*"; pag. 6 del ricorso), da destinarsi al soddisfacimento dei creditori diversi dalla banca mutuante, posto che quest'ultima continuerebbe a ricevere dal sig. Giorio il pagamento delle rate, e con sua liberazione dal debito quale mutuataria;

- che con decreto dd. 2.12.2022 il Tribunale ha evidenziato, da un lato, che la prospettata liberazione della ricorrente dal debito residuo a titolo di mutuo a seguito dell'accollo del marito necessita dell'adesione della banca mutuante, e dall'altro che, "*essendo stata prevista la diretta assegnazione della quota indivisa dell'immobile al comproprietario, al di fuori quindi di procedura competitiva, appare discutibile la riduzione (apportata peraltro in misura superiore al 25%), prevista nella sola ipotesi di vendita forzata senza incanto dall'art. 571 c.p.c., del valore della quota stessa al netto del debito da mutuo (Euro 23.500,00)*";

- che, con memoria dd. 16.1.2023, la ricorrente ha precisato di non avere ottenuto ancora risposta dalla banca alla richiesta di accollo con liberazione, e, pur ribadendo la congruità della riduzione del 25%, ha documentato la disponibilità del sig. Giorio ad aumentare la proposta di acquisto per il prezzo di Euro 23.500,00, chiedendo che la liquidazione della quota immobiliare sia effettuata o mediante "*assegnazione diretta al marito sig. Guido Giorio, che conferma la disponibilità ad offrire il prezzo di € 23.500,00, subordinatamente all'autorizzazione da parte della banca all'accollo con liberazione della sig.ra Sabadin dal finanziamento residuo*", o mediante "*vendita della quota attraverso gara competitiva*";

- che dalla documentazione allegata al ricorso, e segnatamente dalla perizia di stima, contenente a pag. 1 la trascrizione delle risultanze tavolari (doc. 15), emerge che l'immobile non è in comproprietà tra i due coniugi (come appariva dall'affermazione, contenuta in ricorso, che il regime patrimoniale dei coniugi sarebbe quello della separazione dei beni; v. pag. 3), ma in comunione legale; ciò esclude, conseguentemente, l'alternativa della vendita della "quota" della sig. Sabadin, posto che la comunione legale è una comunione "senza quote" (Cass., ord. n. 2047/2019; Cass., ord. n. 6575/2013, che hanno evidenziato che "*la*

natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota");

- che l'alternativa della "assegnazione diretta" della quota al sig. Gioro presuppone, proprio per la non configurabilità di una quota nella comunione legale, lo scioglimento di quest'ultima, anche parziale, limitatamente cioè al bene immobile, con le forme (atto pubblico) della convenzione matrimoniale, e il suo conseguente assoggettamento alla comunione ordinaria, nel cui ambito procedere quindi all'assegnazione al comproprietario;

- che tale modalità di liquidazione (per il prezzo di Euro 23.500,00, senza la riduzione del 25% per le ragioni già esposte nel decreto dd. 2.12.2022) potrà essere adottata anche in mancanza dell'auspicata adesione della banca mutuante, posto che quest'ultima sarà in ogni caso garantita dalla persistente ipoteca sull'intero immobile;

- che va ribadito (v. decreto dd. 2.12.2022) come tale modalità di liquidazione, non pregiudizievole per la banca mutuante, la quale vede rimborsato il debito dal sig. Gioro, risulti vantaggiosa per i rimanenti creditori i quali, preclusa – per le ragioni anzidette – la possibilità di vendita della quota a terzi (vendita peraltro che, quand'anche possibile, sarebbe di ben scarsa appetibilità, essendo limitata a una quota di un bene indivisibile), in caso di vendita, in sede di esecuzione forzata, dell'intero immobile non otterrebbero, con ogni probabilità, alcun soddisfacimento sul relativo ricavato (stimato per l'intero in Euro 106.000,00), posto che la metà di questo andrebbe attribuita al comproprietario non debitore, e la restante metà risulterebbe addirittura inferiore al residuo debito ipotecariamente garantito proprio sull'immobile;

- che le medesime considerazioni valgono per la liquidazione della "quota" dell'autovettura targata DA647MJ (stimata in Euro 1.250,00), se e in quanto in comunione legale (e non invece ordinaria, un tanto non ricavandosi dalla carta di circolazione allegata sub doc. 19);

osservato che ulteriore utilità offerta ai creditori è costituita dall'importo mensile di Euro 100,00 messo a disposizione dalla ricorrente per i 3 anni di durata della procedura, importo che appare congruo alla luce della situazione economica della debitrice, la quale percepisce una retribuzione di poco superiore a 800 Euro mensili, dovendo concorrere, con il marito, al mantenimento di due figli non ancora economicamente autosufficienti;

ritenuto che possa accogliersi la richiesta di escludere dalla liquidazione il saldo attivo del conto carta Hype S.p.a., in considerazione sia del modesto ammontare depositato (Euro

575,38), sia in quanto si tratta dell'unica liquidità a disposizione della debitrice per far fronte a esigenze impreviste;

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, la quale determina, tra l'altro, attraverso il richiamo operato dal comma 5 dell'art. 270 CCII all'art. 150 CCII, l'improseguibilità sui beni compresi nella liquidazione delle azioni individuali esecutive, e quindi, nella specie, dell'espropriazione presso terzi promossa da Esatto S.p.a. avente a oggetto il credito a titolo di retribuzione percepita dalla sig. Sabadin (doc. 8);

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCII

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. DEBORAH SABADIN, nata a Trieste il 05/03/1975;

2) **nomina** Giudice Delegato il dott. Daniele Venier;

3) **nomina** liquidatore il dott. ANDREA CALZAVARA;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

5) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del saldo attivo del conto carta Hype S.p.a. e del reddito da lavoro dipendente della ricorrente eccedente la somma mensile di Euro 100,00;

6) **dispone** che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste, e la annoti presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in relazione all'immobile indicato in ricorso;

b) notifichi la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCI, alla formazione del passivo;
- f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCI;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 7) dà atto che dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, dichiarando l'improseguibilità dell'espropriazione presso terzi promossa da Esatto S.p.a. avente a oggetto il credito a titolo di retribuzione percepita dalla sig. Sabadin.

Si notifichi alla debitrice e si comunichi al liquidatore.

Trieste, 17 febbraio 2023.

Il Presidente est.
dott. Daniele Venier